

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 20-1739

Articolo 89, del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 - Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acqua pubblica d'interesse interregionale.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso:

- con l'articolo 89, comma 1 lettera i) del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono state conferite alle regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 112/1998 le concessioni di derivazioni di acque che interessano più regioni sono rilasciate d'intesa tra le amministrazioni regionali interessate;
- con la legge regionale del 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" la Regione Piemonte ha conferito alle province le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche riservandosi:
- ai sensi dell'articolo 56 comma 2 l'espressione del parere vincolante sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale in relazione ai provvedimenti di concessione di grandi derivazioni;
- ai sensi dell'articolo 55 comma 1 lettera g) l'adozione, avvalendosi delle province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi alle derivazioni interregionali di cui all'articolo 29, comma 2 del d. lgs. 112/1998 sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino.

Considerato che per poter esercitare, in modo coerente e coordinato tra le due Regioni, le funzioni di gestione del demanio idrico in particolare per quanto attiene l'utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee è necessario disporre di una procedura operativa condivisa.

Visto lo schema di "Accordo tra Regione Piemonte e Regione Liguria per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua pubblica d'interesse interregionale" il cui testo è stato tecnicamente concordato con la Regione Liguria..

Ritenuto di demandare al Presidente o all'Assessore all'Ambiente la sottoscrizione del presente protocollo di intesa.

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Vista la legge regionale del 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Visto, inoltre, l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti, unanimi,

delibera

- di approvare lo schema di "Protocollo per la definizione dell'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acqua pubblica d'interesse interregionale", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che definisce il percorso tecnico – amministrativo per la valutazione delle relative istanze;
- di demandare al Presidente o all'Assessore all'Ambiente la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto 1 della presente deliberazione e alla Direzione competente l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la sua attuazione ai sensi dell'art. 55 c1 lettera g) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

La presente deliberazione, insieme alla relativa bozza di protocollo di intesa, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE E REGIONE LIGURIA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'ACQUA PUBBLICA D'INTERESSE INTERREGIONALE

TRA

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale,....., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Piemonte.

La Regione Liguria, con sede in Genova, via Fieschi, 15, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale,, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Liguria

PREMESSO CHE

- L'articolo 89 comma primo, lettera i) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- L'articolo 89, comma secondo del Decreto legislativo n. 112/1998 stabilisce che sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino le concessioni di cui al comma 1 lettera i) dello stesso articolo, tali da interessare più regioni, sono rilasciate d'intesa tra le medesime regioni: in caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

CONSIDERATO CHE

Al fine di esercitare in modo coerente e coordinato tra gli Enti interessati le funzioni di gestione del demanio idrico, in particolare per quanto attiene l'utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee, è necessario addivenire alla stipula di un apposito protocollo d'intesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quando segue:

Articolo 1 (Definizioni)

Autorità concedente: Autorità preposta al rilascio dei provvedimenti, in ordine alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica o alle autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, che coincide con quella territorialmente competente nel punto ove l'acqua è sottratta dal corpo idrico, anche se le opere e i manufatti di derivazione possono interessare parzialmente l'altra Regione.

Autorità procedente: Autorità preposta a svolgere l'istruttoria relativa alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica, quando diversa dall'Autorità concedente.

Autorità cointeressata: Autorità competente per le funzioni di gestione delle concessioni e delle autorizzazioni degli usi delle acque nel territorio della Regione confinante con l'Autorità concedente. Questa Autorità è preposta a fornire un parere, limitatamente a richieste di nuove concessioni o di rinnovi o varianti sostanziali per quelle già esistenti,

in merito ai provvedimenti riguardanti le derivazioni d'acqua pubblica d'interesse interregionale che incidono sulla disponibilità della risorsa idrica nei corpi idrici ricadenti nel suo territorio.

Derivazioni d'interesse interregionale: si considerano tali quelle che soddisfano i seguenti requisiti

- Derivazioni da corpi idrici superficiali che segnano il confine tra le due Regioni o a scavalco del medesimo;
- Derivazioni da corpi idrici superficiali che attraversano il confine tra le due Regioni con opere di presa distanti meno di 5 km dal limite regionale ubicate a monte del medesimo e di portata media annua concessa superiore a 0,3 moduli (30 litri/secondo); a prescindere dal superamento della predetta soglia è comunque data notizia alla Regione cointeressata, che può motivatamente chiedere di essere integrata nel procedimento, nel caso di prelievi di portata massima superiore a 100 l/s;
- Derivazioni mediante sbarramenti aventi capacità di accumulo uguale o superiore a 100.000 mc;
- Trasferimenti di acqua oltre la linea di displuvio del bacino idrografico del Po, in presenza di accordo di programma sul bilancio idrico;
- Derivazioni da corpi idrici sotterranei con punti di presa situati entro 500 metri dal confine regionale e tali da comportare una portata media annua concessa superiore a 0,3 moduli (30 litri/secondo).

Fatti salvi gli usi domestici e i prelievi di portata massima inferiore a 2 l/s si considerano, comunque, di carattere interregionale quelli privi di puntuale restituzione, ovunque siano ubicati, che singolarmente o cumulativamente comportano nella sezione di confine regionale una riduzione del deflusso medio annuo uguale o maggiore al 10%;

Le derivazioni da corpi idrici superficiali con restituzione integrale dell'acqua prelevata, purché effettuata entro i confini della stessa Regione, non rientrano tra quelle d'interesse interregionale.

Ai fini dell'applicazione della presente intesa le Regioni, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, si scambiano il quadro aggiornato dei prelievi autorizzati nell'ambito dei bacini interregionali e successivamente danno notizia alla Regione cointeressata dei provvedimenti adottati nell'ambito dei medesimi.

Articolo 2 (Procedure)

2.1 Presentazione delle istanze

Le istanze di nuova concessione, oppure variante sostanziale o rinnovo, relative alle derivazioni da acque superficiali o sotterranee di interesse interregionale, sono presentate, all'Amministrazione concedente sul cui territorio è ubicata l'opera di presa e all'Autorità procedente, se diversa dall'Autorità concedente. Accertata la ricevibilità della domanda e l'interregionalità della derivazione, l'Autorità procedente invita l'istante ad inoltrare una copia della medesima, anche soltanto su supporto informatico, alla Regione cointeressata.

Relativamente ai procedimenti di concessione e/o autorizzazione già in corso di istruttoria in quanto relativi ad istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 112/1998 all'allora competente amministrazione dello Stato l'Autorità concedente provvede ad avvisare l'Autorità cointeressata e a trasmettere la relativa documentazione.

Il procedimento relativo al rilascio delle concessioni a derivare è regolato in ciascuna Regione dalle norme in essa vigenti.

La documentazione tecnica da allegare alle istanze nei casi di nuova concessione, rinnovo e variante, o comunque in tutti i casi in cui è richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzatorio o concessorio è quella prevista dalla normativa vigente nella Regione dell'Autorità concedente.

Nel caso di istanze di riconoscimento di titolarità (subingresso) o di rinuncia l'Autorità concedente adotta il provvedimento e lo comunica all'altra Regione entro 30 giorni dalla sua adozione.

2.2 Avvio del procedimento istruttorio

L'Autorità concedente o quella procedente, se diversa:

- valuta, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, la ricevibilità dell'istanza, la completezza della documentazione tecnica allegata, accerta il versamento delle spese di istruttoria e del contributo idrografico ove richiesto valuta la procedibilità, formula l'eventuale proposta di rigetto dell'istanza per irricevibilità e la comunica all'Autorità cointeressata;
- richiede all'istante eventuali integrazioni di documentazione, anche in base ad eventuali richieste d'integrazione da parte dell'Autorità cointeressata;
- trasmette, per l'acquisizione dei pareri obbligatori, l'istanza all'Autorità di bacino del fiume Po (ovvero del Tirreno per le istanze presentate sui bacini del Neva e del Pennevaira) e all'Autorità idraulica competente; in caso di parere negativo delle predette Autorità ne dà comunicazione all'Autorità cointeressata proponendo di procedere al rigetto dell'istanza. Analoga proposta potrà essere formulata qualora la richiesta derivazione si ponga in contrasto con la pianificazione idrica regionale.

2.3 Istruttoria

Concluso l'esame preliminare e la fase di avvio del procedimento di cui al precedente punto 2.2, l'Autorità concedente o quella procedente, se diversa, provvede:

- alla pubblicazione dell'istanza mediante avviso da effettuarsi secondo la disciplina vigente nella regione che conduce l'istruttoria;
- alla pubblicazione del progetto e della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza mediante ordinanza da comunicarsi ai soggetti pubblici e privati interessati in relazione alla tipologia delle opere e dell'uso dell'acqua richiesto, includendo anche quelli indicati dall'Autorità cointeressata;
- alla convocazione, con l'ordinanza di cui al punto precedente e non prima di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della stessa, della visita locale d'istruttoria al fine di permettere che i soggetti interessati possano visionare la documentazione tecnica a corredo dell'istanza;

- a verificare, in sede di visita locale, lo stato dei luoghi della derivazione, ad acquisire i pareri, le osservazioni ed eventuali opposizioni e a trasmetterli al richiedente per le contro deduzioni, a valutare le eventuali osservazioni e opposizioni, tenendo conto anche delle contro deduzioni del titolare dell'istanza, e a redigere la relazione di istruttoria e lo schema del disciplinare di concessione, contenente le prescrizioni e le cautele con le quali deve essere attuata ed esercita la derivazione richiesta comprensive:
 - della determinazione, per le derivazioni da corpo idrico superficiale, del valore del Deflusso Minimo Vitale;
 - delle indicazioni relative all'installazione degli strumenti di misura delle portate derivate;
 - delle eventuali cautele per l'esercizio e la vigilanza per gli sbarramenti di ritenuta di competenza regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti;
 - delle prescrizioni necessarie alla tutela della fauna ittica;
 - della determinazione della durata della concessione e della quantificazione del relativo canone demaniale.

2.4 Raggiungimento dell'intesa e ruolo della Regione cointeressata

L'Autorità concedente trasmette alla Regione cointeressata lo schema del disciplinare di concessione e la bozza del provvedimento di concessione o rinnovo per la necessaria condivisione.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Regione cointeressata esprime l'atto di intesa o comunica formalmente le ragioni ostative.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nei termini sopra indicati, l'Autorità concedente rimette la documentazione allo Stato per l'adozione del relativo provvedimento.

2.5 Conclusione dell'istruttoria

Successivamente all'acquisizione dell'intesa l'Autorità concedente emette il provvedimento decisorio definitivo con il quale si esprime in merito all'istanza riguardante la derivazione d'interesse interregionale e ne trasmette copia alla Regione cointeressata.

Articolo 3 (Disposizioni speciali)

3.1 Istanze soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Nel caso di derivazioni sottoposte alle fasi di Verifica di assoggettabilità e/o Valutazione della procedura di VIA di competenza statale, ai sensi degli articoli 20, 23 e seguenti della Parte seconda del Decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., l'istruttoria per il rilascio del provvedimento di concessione è condotta dopo l'acquisizione di parere favorevole del procedimento di VIA, secondo quanto disposto dalle citate disposizioni normative di riferimento vigenti in materia.

Nel caso di derivazioni sottoposte alle fasi di Verifica di assoggettabilità e/o Valutazione della procedura di VIA di competenza regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di coordinamento tra i due procedimenti.

3.2. Canoni demaniali e sovracanon

L'Amministrazione regionale concedente nel cui territorio ricade una derivazione di carattere interregionale quantifica il canone demaniale nonché, ove dovuti, i sovracanon per Enti rivieraschi e BIM. Allorquando la materia sarà loro trasferita le Regioni procederanno d'intesa alla ripartizione dei sovracanon per BIM individuando le quote di competenza di ciascun ambito regionale e provvederanno altresì al riparto dei sovracanon per Enti rivieraschi in assenza di accordo tra i beneficiari.

Le Amministrazioni interessate si impegnano a definire, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le modalità di riparto tra le stesse dei predetti canoni demaniali.

3.3 Vigilanza, polizia delle acque e disposizioni transitorie

La vigilanza sulla realizzazione delle opere e sull'esercizio della derivazione spetta alle Autorità concedenti competenti per territorio, che esercitano le funzioni di vigilanza previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente sulla base dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due Amministrazioni regionali.

L'accertamento di eventuali irregolarità nella esecuzione delle opere e/o nell'esercizio della derivazione può essere compiuto sia dall'Autorità concedente sia dall'Autorità cointeressata nel proprio ambito territoriale di competenza. L'Autorità che accerta eventuali irregolarità le comunica all'Autorità dell'altra Regione e, relativamente alle irregolarità verificate nel proprio territorio di competenza, adotta i provvedimenti del caso.

Ciascuna Regione provvede inoltre all'aggiornamento del proprio catasto riguardante le concessioni di derivazioni idriche; nel caso di derivazioni con opere e manufatti idraulici a scavalco tra le due Regioni deve essere assicurata la completa coerenza nelle rappresentazioni territoriali e l'accesso alle rispettive banche dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Regione Piemonte

Il Presidente della Regione Liguria